

**DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018
236/2018/A**

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE, DOVUTE PER L'ANNO 2018 DAI SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI DI COMPETENZA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1014^a riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto urgente ed indifferibile.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (di seguito: legge 312/04);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- la legge del 7 agosto 2015, n. 124 (di seguito: legge 124/15);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, con particolare riguardo ai commi da 527 a 530 dell'articolo 1 (di seguito: legge 205/77);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2012 (di seguito: DPCM 23 novembre 2012);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Autorità, con allegato schema dei conti;

- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2007, 143/07, con la quale l’Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento (di seguito: deliberazione 143/07);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr;
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A;
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr;
- la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 384/2017/A, con la quale l’Autorità ha determinato, per l’anno 2017, la contribuzione ai propri oneri di funzionamento di cui alla deliberazione 143/07 e apportato semplificazioni e modifiche concernenti le modalità di effettuazione di tale contribuzione (di seguito: deliberazione 384/2017/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2017, 876/2017/A, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2018;
- la deliberazione dell’Autorità 4 gennaio 2018, 1/2018/A (di seguito: deliberazione 1/2018/A), recante “Avvio delle necessarie attività funzionali alla prima operatività dei compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuiti all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, commi da 527 a 530, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A), con cui l’Autorità ha adottato un nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento e definito una nuova struttura organizzativa;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- il vigente Protocollo di intesa tra l’Autorità e la Guardia di Finanza.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 38, dell’articolo 2, della legge 481/95, come modificato dal comma 68 bis, dell’articolo 1, della legge 266/05, stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas, entro il limite massimo dell’uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all’esercizio immediatamente precedente;
- l’Autorità può stabilire modalità e termini della predetta contribuzione con la procedura disciplinata dal comma 65, dell’articolo 1, della legge 266/05;
- il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione con cui l’Autorità provvede a fissare, tra l’altro, i termini e le modalità del versamento, debba essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l’approvazione, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;

- il comma 40, dell'articolo 2, della legge 481/95, come modificato dal comma 24, dell'articolo 18, della legge 312/04, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscono direttamente al bilancio dell'Autorità;
- l'articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/11 dispone il trasferimento, all'Autorità, delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95;
- l'articolo 24 bis, del decreto legge 1/12, coordinato con la legge di conversione 27/12, dispone che, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, in relazione alle disposizioni contenute dal sopra citato articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/11, si provveda mediante un contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti i servizi idrici, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 481/95;
- il decreto legislativo 102/14, all'articolo 9, commi 1, 2, 5, 7 e 8 e all'articolo 10, comma 17, ha attribuito, all'Autorità, specifiche funzioni di regolazione nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento e, al comma 18 del citato articolo 10, ha disposto che l'Autorità eserciti, in tale settore, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95;
- l'articolo 8, comma 6, della legge 124/15 ha previsto l'individuazione di criteri omogenei di finanziamento delle autorità amministrative indipendenti, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento o comunque regolate o vigilate;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 dispone il trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ora ridenominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - in forza dell'articolo 1, comma 528 della medesima legge di cui in precedenza - delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95;
- l'articolo 1, comma 529 primo capoverso, della legge 205/17, dispone che, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, in relazione alle disposizioni contenute dal sopra citato articolo 1, comma 527, della medesima legge di cui in precedenza, si provveda mediante un contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge 481/95 e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- l'articolo 1, comma 529 secondo capoverso, della legge 205/17, ha disposto che, in ragione delle nuove competenze attribuite, la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 (venticinque) unità di ruolo, rispetto all'organico di 160 (centosessanta) unità di ruolo definito dall'art. 19 ter del decreto legge 1/2012 e che le stesse debbano essere reperite in coerenza con l'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto

2014, n. 114, di cui almeno il 50% delle unità individuate utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità;

- a seguito di quanto indicato nei precedenti alinea, l'Autorità ha provveduto a modificare il suo assetto organizzativo, come da deliberazione 57/2018//A, costituendo gli Uffici "Unità Regolazione tariffaria dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e "Unità Assetti e qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" quest'ultimi all'interno della "Direzione Ciclo dei rifiuti urbani e assimilati", finalizzati all'avvio delle funzioni di regolazione e controllo del nuovo settore di competenza e ha provvedendo a modificare la pianta organica per adeguarla alle disposizioni di cui all'articolo 1, da comma 527 a 530 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- in relazione a quanto previsto al precedente alinea, l'Autorità ha predisposto un programma di assunzioni che è stato tempestivamente attivato per far fronte alle nuove funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti;
- i costi derivanti dalle operazioni di reclutamento, per il momento parzialmente a carico di quanto già previsto dal Bilancio di previsione 2018, saranno coperti a regime dall'attuazione delle norme di legge in materia di contributo all'Autorità da parte degli operatori del settore dei rifiuti;
- l'Autorità, ai sensi delle predette disposizioni, può determinare variazioni nella misura della contribuzione, entro il sopra richiamato limite dell'uno per mille, con la procedura disciplinata dal comma 65, dell'articolo 1, della legge 266/05, in ragione delle propri oneri di funzionamento;
- il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione dell'Autorità, con cui si determina la misura della contribuzione, deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la misura del contributo, una volta definita, determina l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori di propria competenza, che costituisce l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;
- i maggiori costi, derivanti dalle nuove funzioni assegnate per legge all'Autorità in tema di regolazione e controllo dei servizi idrici, possono essere solo parzialmente coperti dall'applicazione, ai soggetti operanti nel settore idrico, dell'aliquota di finanziamento stabilita per i settori dell'energia elettrica e del gas, date anche le diverse dimensioni delle basi imponibili di tali settori;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel DPCM 23 novembre 2012, con riferimento al settore idrico, ha raccomandato all'Autorità *"una oculata gestione nello svolgimento delle nuove funzioni attribuite nell'obiettivo di un maggiore*

contenimento dei costi e di una minore conseguente pressione contributiva sui soggetti destinatari”;

- per quanto riguarda il settore elettrico e gas la regolazione adottata dall’Autorità mette a disposizione dei gestori di infrastrutture una serie di istituti che riduce il rischio e la complessità della loro attività rispetto a quella dei venditori sotto il profilo dell’effettivo incasso di quanto fatturato;
- al fine di avviare le necessarie attività funzionali alla prima operatività dei compiti di regolazione e controllo attribuiti all’Autorità in materia di ciclo dei rifiuti, sia necessario avviare una serie di processi interni ed esterni all’Autorità, ripartiti come di seguito:
 - la stima degli importi necessari al finanziamento delle attività dell’Autorità in materia di ciclo dei rifiuti, con la valutazione se risulti praticabile la procedura di definizione ed applicazione delle aliquote ai soggetti operativi nel ciclo dei rifiuti a valere sull’esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2018 secondo le modalità già a regime nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e del servizio idrico integrato;
 - la ricognizione della situazione fattuale del settore e della segmentazione delle singole attività nel ciclo dei rifiuti, anche sulla base dei lavori esperiti nell’anno 2017 dal “Progetto speciale Servizi ambientali” avviato dall’Autorità e dall’indagine conoscitiva IC49, svolta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
 - la mappatura degli operatori e degli stakeholders nel settore del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
 - la richiesta di informazioni agli operatori per la prima costituzione della piattaforma informativa della regolazione, da effettuarsi in maniera graduale ed utilizzando, laddove possibile, l’Anagrafica Operatori dell’Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare, per l’anno 2018, l’aliquota del contributo:
 - nella misura dello 0,33 per mille per gli operatori dei settori dell’energia elettrica e del gas;
 - nella misura dello 0,27 per mille per gli operatori del settore idrico;
- commisurare in ragione inversa al rischio di mercato, viste le caratteristiche particolari della regolazione nei settori dell’energia elettrica e gas sopra evidenziate, l’aliquota di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità tra attività infrastrutturali sottoposte a tariffa e attività a mercato, prevedendo pertanto un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità sulle attività regolate nella misura dello 0,02 per mille per gli operatori dei settori dell’energia elettrica e del gas;
- in ragione della prima applicazione e dell’avvio in corso d’anno delle funzioni di regolazione e controllo del settore del ciclo dei rifiuti come sopra esposte e delle disposizioni contenute nel sopra citato l’articolo 1, comma 529, della legge 205/17 al fine di garantire a tutti i soggetti operanti nei settori di competenza dell’Autorità

un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, di rinviare a successive disposizioni dell'Autorità le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità e le relative procedure di recupero delle somme dovute per l'anno 2018 ai soli soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti e comunque da corrispondere nell'anno 2019;

- limitare gli adempimenti di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità da parte dei soggetti regolati dei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, al fine di garantire ai soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando che le modalità di contribuzione soddisfino i principi di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2018, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas, ivi comprese le società di diritto estero, nella misura dello 0,33 (zerovirgolatrentatre) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2017;
2. di confermare un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti di cui al punto 1 che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa, nella misura dello 0,02 (zerovirgolazerodue) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2017;
3. di confermare, per l'anno 2018, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, nella misura dello 0,27 (zerovirgolaventisette) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2017;
4. di rinviare a successive disposizioni dell'Autorità la determinazione delle modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità e le relative procedure di recupero delle somme dovute per l'anno 2018 per i soli soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti - e comunque da corrispondere nell'anno 2019 - al fine di una corretta definizione ed applicazione delle aliquote ai soggetti operativi nel nuovo settore di competenza dell'Autorità;
5. di disporre che il contributo dei soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, venga versato entro il 31 luglio 2018, tramite bonifico bancario effettuato su appositi conti correnti intestati all'Autorità, i cui estremi saranno indicati sul sito internet dell'Autorità;
6. di disporre che, entro il 15 settembre 2018, i soli soggetti obbligati al versamento del contributo operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, inviino, all'Autorità, i dati relativi alla contribuzione, utilizzando il sistema informatico di comunicazione dell'Autorità;

7. di esonerare dal versamento e dai relativi obblighi di comunicazione di cui al precedente alinea i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici il cui versamento non è dovuto in quanto inferiore o uguale alla somma di euro 100,00 (cento/00);
8. di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente le modalità per il versamento e la comunicazione dei dati relativi al contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità;
9. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità affinché, con propria determinazione, fornisca le necessarie istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici per il versamento e comunicazione del contributo;
10. di dare mandato al Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità affinché, nell'ambito dei controlli per l'accertamento della corretta contribuzione e relativa comunicazione da parte degli operatori regolati agli oneri di funzionamento dell'Autorità, preveda ad effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti al versamento del contributo nonché sui soggetti di cui al punto 7 in collaborazione con la Guardia di Finanza;
11. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione ai fini dell'esecutività, secondo il combinato disposto dei commi 65 e 68 bis, dell'articolo 1, della legge 266/05;
12. di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni